

**Allegato “B” al Modello di organizzazione, gestione e controllo di Calcestruzzi S.p.A.**

**REGOLAMENTO**  
**PER LA PREVENZIONE**  
**DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO**

## INDICE

### **REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO**

#### **Titolo I - Principi generali e definizioni**

1. Politica per la sicurezza, la salute e la prevenzione dei rischi sul lavoro	pag. 116
2. Definizioni	« 117
2.1. Unità produttiva	« 117
2.2. Datore di lavoro	« 118
2.3. Dirigente	« 122
2.4. Preposto	« 122
2.5. Prevenzione e Servizio di prevenzione e protezione dai rischi	« 123
2.6. Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP)	« 123
2.7. Medico competente (MC), Medico sostituto e Medico coordinato- re	« 123
2.8. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)	« 124
2.9. Registro infortuni	« 124
2.10. Titolare	« 125
2.11. Documento di valutazione dei rischi (DVR)	« 125
2.12. Documento di salute e sicurezza (DSS)	« 126
2.13. Documento di salute e sicurezza coordinato (DSS-coordinato)	« 128
2.14. Documento di valutazione dei rischi interferenti durante i lavori affidati in appalto (o sub appalto) ad imprese esterne e/o a lavora- tori autonomi, redatto dal Datore di lavoro committente	« 128
2.15. Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi	pag. 129

2.16. Piano di sicurezza e coordinamento	« 129
2.17. Fascicolo	« 130
2.18. Piano operativo di sicurezza (POS)	« 131

## **Titolo II - Organizzazione e soggetti**

3. Obblighi a carico dei soggetti responsabili	« 133
--	-------

## **Titolo III - Valutazione e controllo dei rischi**

4. Meccanismi di valutazione e prevenzione dei rischi	« 148
4.1. Documento di valutazione dei rischi (DVR)	« 148
4.2. Documento di salute e sicurezza (DSS) e DSS coordinato	« 152
5. Programma di intervento e di prevenzione integrata	« 154
6. Servizio di prevenzione e protezione	« 155
7. Attività di controllo analitico sulla corretta attuazione della normativa interna ed esterna	« 156
8. Vigilanza e controlli	« 157

## **Titolo I - Principi generali e definizioni**

### **1. Politica per la sicurezza, la salute e la prevenzione dei rischi sul lavoro**

Nel sistema di politiche per lo Sviluppo Sostenibile sviluppato da ITALCEMENTI GROUP, di cui CALCESTRUZZI S.p.A. è parte, è compresa anche la Politica della Sicurezza. Tale Politica ha come obiettivo ridurre a zero gli infortuni sul lavoro ed è contestualmente strumento per ITALCEMENTI GROUP per applicare i migliori standard di sicurezza e diffondere una cultura basata sulla prevenzione dei rischi e la responsabilizzazione dei comportamenti di tutti i dipendenti e di coloro che lavorano o instaurano relazioni con il Gruppo.

In attuazione della Politica di Sicurezza sono state emanate specifiche "**LINEE GUIDA**", adottate da tutte le società del Gruppo, ed è stato dato avvio al progetto chiamato "**ZERO INFORTUNI**", adottato da tutte le unità produttive.

Il progetto "**ZERO INFORTUNI**" rappresenta l'approccio teso a sviluppare una vera e propria cultura aziendale della sicurezza, trasversale a tutte le attività di ITALCEMENTI GROUP e a tutto il personale; l'obiettivo è quello di garantire condizioni ottimali di sicurezza non solo ai dipendenti del Gruppo ma anche a coloro che lavorano o instaurano relazioni con il Gruppo.

È stato quindi adottato da ITALCEMENTI GROUP il "Manuale di Gestione della Sicurezza" da valere per tutti i Paesi in cui il Gruppo è presente. Nel Manuale che recepisce integralmente le "**LINEE GUIDA**", sono descritti i programmi e gli strumenti atti a ridurre i rischi di infortuni sul lavoro nell'ambito di ogni unità produttiva appartenente al GRUPPO ITALCEMENTI in Italia e nel resto del mondo; ovviamente tali programmi e strumenti ricevono adattamento e integrazione secondo le caratteristi-

che del Paese in cui sono ubicate le unità produttive, in relazione alla normativa locale fermo restando il rispetto della Politica della Sicurezza.

## **2. Definizioni**

### **2.1. Unità produttiva**

Per unità produttiva si intende ogni: "stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale".

Ai fini della valutazione dei rischi di infortunio sono da considerarsi unità produttive di CALCESTRUZZI S.p.A.:

- Sede Centrale di Bergamo;
- Sede del laboratorio tecnologico centrale
- Sedi centrali delle direzioni di Zona
- Aree Vendita e Uffici Vendita.

Le unità produttive di cui sopra sono caratterizzate da attività prevalentemente di tipo amministrativo, progettazione e commerciale.

- Centrali di betonaggio
- Impianti di frantumazione e selezione aggregati;
- Cave/miniere

Le unità produttive di cui sopra sono caratterizzate da attività prevalentemente di tipo manifatturiero, di prodotto, di trasporto e di manutenzione.

Le unità produttive di CALCESTRUZZI S.p.A., accorpate in Zone, sono dotate di autonomia tecnico-funzionale e di poteri di spesa. Ogni unità è sotto la responsabilità di un datore di lavoro (vedi definizione *infra*) che si avvale di una sua organizzazione.

Le centrali di betonaggio, gli impianti di selezione e le cave e miniere

sono funzionalmente e gerarchicamente dipendenti dalla direzione di Zona di competenza.

### **2.1.1. Sito dismesso**

Per sito dismesso si intende un ufficio, centrale di betonaggio, impianto di selezione, cava non più operativa e funzionante presso la quale vengono effettuate ispezioni e controlli interni ed esterni e svolta con periodicità l'attività di preventiva valutazione dei rischi.

### **2.2. Datore di lavoro**

Per datore di lavoro si intende "il soggetto responsabile del rapporto di lavoro con i lavoratori da lui dipendenti o comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa".

Sono individuati come datori di lavoro di CALCESTRUZZI S.p.A.:

- a) Per le *Zone* – comprendenti la sede della direzione di zona, gli uffici vendite, le centrali di betonaggio, gli impianti di frantumazione e selezione, di pertinenza – il direttore di Zona, al quale vengono conferiti tutti i poteri in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, con procura notarile.
- b) Per le *pertinenze estrattive* (cave o miniera), il direttore di Zona di competenza.
- c) Per la sede del laboratorio Tecnologico Centrale, il direttore tecnologia e qualità.
- d) Per la *Sede Centrale di Bergamo*, il Direttore Tecnico

### **2.2.1. Datore di Lavoro Committente per i lavori affidati con contratto d'appalto o d'opera ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008**

Per Datore di lavoro Committente si intende il Datore di lavoro così

come definito nel § 2.2. il quale affida i lavori all'interno della sua unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 i lavori di edilizia e di ingegneria civile e/o i lavori svolti all'interno di un cantiere temporaneo e mobile di edilizia o di ingegneria civile.

### **2.2.2. Committente per i lavori affidati in appalto**

Per Committente si intende: *"il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione"*.

È "committente" per i lavori effettuati in regime di D. Lgs. n. 81/2008 il soggetto che stipula un contratto di appalto o un contratto d'opera affidando i lavori di edilizia e/o di ingegneria civile ad imprese appaltatrici e sub appaltatrici.

In CALCESTRUZZI S.p.A. il "Committente" per le suddette attività è individuato nei responsabili delle Direzioni di Zona e della Direzione Generale, in base alle procedure aziendali, legittimati alla firma dei contratti di appalto.

#### **2.2.2.1. Responsabile dei lavori**

Per Responsabile dei lavori si intende, anche per gli effetti dell'art. 89 del D. Lgs. n. 81/2008, il *"soggetto che è incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera ..."*.

In CALCESTRUZZI S.p.A., il responsabile dei lavori è di norma individuato nella figura del coordinatore per l'esecuzione.

#### **2.2.2.2. Coordinatore per la progettazione**

Per Coordinatore della progettazione deve intendersi il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, inca-

ricato dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui al § 3 lett. a.3.).

La nomina del coordinatore per la progettazione è obbligatoria nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea.

### **2.2.2.3. Coordinatore per l'esecuzione dei lavori**

Per Coordinatore per la esecuzione dei lavori si intende il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, diverso dal datore di lavoro, e non coincidente con un dipendente dell'impresa esecutrice e con il RSPP, incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui al § 3, lett. a.4.).

La nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori è obbligatoria - nei cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese - in ognuno dei seguenti casi:

- a) l'entità presunta del cantiere è pari o superiore a 200 uomini-giorno,
- b) i lavori comportano i rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori elencati nell'allegato II del D. Lgs. 494/96 e successivo D. Lgs. n. 81/2008.

#### **2.2.2.3.1. Requisiti professionali dei coordinatori di progettazione e di esecuzione**

Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
- 2) diploma universitario in ingegneria o architettura nonché attestazione

da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;

- 3) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

Essi devono essere altresì in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza con obbligo della verifica finale di apprendimento e dell'aggiornamento quinquennale della durata complessiva di 40 ore, secondo quanto disposto all'art. 98 (commi da 2 a 6 e allegato XVI) del D. Lgs. n. 81/2008.

Il corso è organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.

L'attestato di frequenza non è richiesto:

- a) per i dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni che esplicano nell'ambito delle stesse amministrazioni le funzioni di coordinatore;
- b) per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio, e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami del corso o diploma di laurea, equipollenti ai fini della preparazione conseguita con il corso sopra citato o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con le medesime caratteristiche di equipollenza.

### **2.3. Dirigente**

Per dirigente, ai fini esclusivi della presente parte speciale, si intende il lavoratore subordinato che, in ragione delle competenze professionali e all'autonomia decisionale affidatagli, attua le direttive del datore di lavoro indirizzando le scelte sull'attività lavorativa in un settore o un reparto di un'unità produttiva e vigilando sui risultati ottenuti.

Nelle unità produttive di CALCESTRUZZI S.p.A., i dirigenti sono di norma individuati nei soggetti responsabili della linea operativa e, in particolare, a titolo di esempio nelle Zone i soggetti che, alle dirette dipendenze sia gerarchica che funzionale del datore di lavoro (Direttore di Zona), rivestono la qualifica di Responsabile Attività Calcestruzzo (RAC) e Responsabile Attività Inerti (RAI) che svolgono le loro attività con una spiccata autonomia organizzativa.

### **2.4. Preposto**

Il preposto è il soggetto che in relazione ad ogni unità produttiva "sovrintende" alle attività a cui sono addetti i lavoratori subordinati, ed a cui spetta il compito di vigilare a che gli stessi lavoratori osservino tutte le misure di tutela.

Il Preposto è responsabile, nell'ambito delle sue funzioni organizzative, del rispetto delle normative di sicurezza da parte dei lavoratori ai quali forniscono istruzioni ed informazioni opportune.

I preposti dipendono gerarchicamente e funzionalmente dal dirigente.

Nelle unità produttive di CALCESTRUZZI S.p.A., sono individuati come preposti le seguenti figure:

- Responsabile di Raggruppamento -RRI

a cui si aggiungono:

- Sorveglianti di cava.

## **2.5.Prevenzione e Servizio di prevenzione e protezione dai rischi**

Per **Prevenzione** si intende il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.

Per **Servizio di prevenzione e protezione dai rischi** si intende l'insieme delle persone, sistemi e mezzi interni o esterni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero nell'unità produttiva.

## **2.6.Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP)**

Per Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, si intende la persona, in possesso almeno dei requisiti di cui all'art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008, designata dal Datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, allo svolgimento dei compiti di cui al § 3, lett. d).

## **2.7.Medico competente (MC), Medico sostituto e Medico coordinatore**

Per Medico competente si intende il medico, designato dal Datore di lavoro per ciascuna unità produttiva, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 81/2008.

Il medico in possesso della specializzazione in igiene e medicina preventiva o medicina legale ha l'obbligo, secondo quanto disposto dallo stesso art. 38, comma 1 lettera d), di frequenza di percorsi formativi universitari, fatta eccezione per coloro che, per un anno, nell'arco dei tre anni precedenti l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008, abbiano svolto le funzioni di medico competente.

Il Medico competente svolge i compiti di cui al § 3, lett. e.). Ai sensi del comma 3 del medesimo art. 38, devono partecipare al programma di educazione continua in medicina previsto dal D. Lgs. n. 229/1999.

Medico sostituto è il Medico designato a sostituire il Medico competente in caso di impossibilità di quest'ultimo a svolgere la propria funzione.

Medico competente coordinatore è il Medico competente designato a coordinare l'attività di sorveglianza sanitaria di tutti i medici competenti.

Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:

- a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo;
- b) libero professionista;
- c) dipendente del datore di lavoro.

Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.

Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico competente qualora espliciti attività di vigilanza.

## **2.8. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)**

Per Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza si intende la persona, ovvero le persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, sia a livello aziendale, territoriale e di comparto, sia a livello di "sito produttivo".

## **2.9. Registro infortuni**

Registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul la-

voro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto dal datore di lavoro ed è conservato sul luogo di lavoro a disposizione dell'organo di vigilanza.

## **2.10. Titolare**

Nell'ambito delle attività estrattive (nell'ambito delle pertinenze estrattive) di sostanze minerali di prima e di seconda categoria, così come definite dall'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modifiche, si intende per "titolare" l'imprenditore di miniera o cava, o il titolare di permesso di prospezione o di ricerca o di concessione di coltivazione o di autorizzazione di cava.

In CALCESTRUZZI S.p.A. tale figura è rappresentata di norma dal Direttore di Zona.

### **2.10.1. Sorvegliante**

Sorvegliante è la persona, in possesso delle capacità e delle competenze necessarie, designato dal **titolare** ai fini della sorveglianza sul luogo di lavoro (pertinenze estrattive: cave o miniere) occupato da lavoratori.

## **2.11. Documento di valutazione dei rischi (DVR)**

Il documento di valutazione dei rischi – DVR, rappresenta l'evidenza documentale di un processo permanente di prevenzione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. È il documento elaborato, secondo il procedimento di cui al § 4.1., dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, e contiene:

a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute

durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. Tale valutazione dei rischi è effettuata in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva;

- b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Il documento è custodito presso l'azienda ovvero l'unità produttiva a cui si riferisce la valutazione dei rischi.

## **2.12. Documento di salute e sicurezza (DSS)**

Il Documento di salute e sicurezza (DSS) è il documento di cui al § 2.12. e ne rappresenta la specializzazione per il settore estrattivo (**pertinenze estrattive**).

Oltre agli elementi di cui al § 2.12., il DSS contiene la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori in relazione all'attività svolta e la conseguente individuazione delle misure e modalità operative, indicando in particolare le soluzioni adottate, o l'assenza di rischio, per ciascuno dei seguenti elementi:

- a) protezione contro gli incendi, le esplosioni e le atmosfere esplosive o nocive;
- b) mezzi di evacuazione e salvataggio;
- c) sistemi di comunicazione, di avvertimento e di allarme;
- d) sorveglianza sanitaria;
- e) programma per l'ispezione sistematica, la manutenzione e la prova di attrezzature, della strumentazione e degli impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici;
- f) manutenzione del materiale di sicurezza;

- g) utilizzazione e manutenzione dei recipienti a pressione;
- h) uso e manutenzione dei mezzi di trasporto;
- i) esercitazioni di sicurezza;
- l) aree di deposito;
- m) stabilità dei fronti;
- n) armature di sostegno;
- o) modalità della ventilazione;
- p) zone a rischio di sprigionamenti istantanei di gas, di colpi di massiccio e di irruzioni di acqua;
- q) evacuazione del personale;
- r) organizzazione del servizio di salvataggio;
- s) impiego di adeguate attrezzature di sicurezza per prevenire rischi di eruzione dei pozzi, misure di controllo del fango di perforazione e misure di emergenza in caso di eruzioni;
- t) dispositivi di sicurezza e cautele operative in perforazioni con fluidi diversi dal fango;
- u) impiego dell'uso di esplosivo;
- v) eventuale programma di attività simultanee;
- z) criteri per l'addestramento in caso di emergenza;
  - misure specifiche per impianti modulari;
  - comandi a distanza in caso di emergenza;
  - indicazione dei punti sicuri di raduno;
  - disponibilità della camera iperbarica;
  - protezione degli alloggi dai rischi di incendio ed esplosione.

Il DSS deve altresì contenere indicazioni relative a:

- a) attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- b) consultazione del rappresentante per la sicurezza;
- c) attestazione annuale che i luoghi di lavoro, le attrezzature e gli im-

pianti sono progettati, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro.

### **2.13. Documento di salute e sicurezza coordinato (DSS - coordinato)**

È il documento redatto dal Titolare in caso di affidamento dei lavori all'interno del luogo di lavoro ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese.

Il DSS coordinato è redatto secondo la procedura di cui al § 4.2.

### **2.14. Documento di valutazione dei rischi interferenti durante i lavori affidati in appalto (o sub appalto) ad imprese esterne e/o a lavoratori autonomi, redatto dal datore di lavoro committente**

Per tale si intende il Documento di valutazione dei rischi da interferenze che si possono generare durante i lavori affidati in appalto ad imprese esterne o a lavoratori autonomi, predisposto dal datore di lavoro Committente, che indica le misure adottate per eliminare gli stessi rischi e per promuovere la cooperazione ed il coordinamento. Tale documento è obbligatoriamente allegato al contratto di appalto o d'opera, ad eccezione di quelli stipulati precedentemente al 25 agosto 2007 e non più in corso alla data del 31 dicembre 2008, per i quali non sussiste obbligo di redazione e allegazione del DUVRI.

Il documento, riguarda esclusivamente i rischi da interferenza tra le attività del committente e l'attività dell'impresa (o delle imprese) appaltatrice o lavoratore autonomo e non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

## **2.15. Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi**

Riunione di cui al § 3 cui partecipano:

- a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- c) il medico competente ove previsto;
- d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

## **2.16. Piano di sicurezza e coordinamento**

Documento redatto dal coordinatore per la progettazione, contenente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

Il Piano è parte integrante del contratto d'appalto e contiene anche la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi e prevede, quando ciò risulti necessario, i criteri di utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.

Il piano è costituito da una relazione tecnica e da prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. Esso contiene, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi:

- 1) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
- 2) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti

- dall'ambiente esterno;
- 3) servizi igienico-assistenziali;
  - 4) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
  - 5) viabilità principale di cantiere;
  - 6) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
  - 7) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
  - 8) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
  - 9) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento;
  - 10) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto;
  - 11) misure per assicurare la salubrità dell'aria nei lavori in galleria;
  - 12) misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
  - 13) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
  - 14) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
  - 15) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi del piano;
  - 16) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.

## **2.17. Fascicolo**

Documento, redatto dal coordinatore per la progettazione, in tutti i casi di nomina dei coordinatori per la sicurezza salvo che per i cantieri rela-

tivi alla manutenzione ordinaria di un edificio (opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture e degli impianti esistenti).

Esso contiene una valutazione complessiva dei rischi, anche futuri, individuabili nei lavori progettati cui sono esposti i lavoratori.

Il fascicolo, i cui contenuti sono elencati all'allegato XVI comma 1, lettera b) dell'art. 91 del D. Lgs. n. 81/2008, deve registrare le caratteristiche dell'opera e gli elementi utili in materia di sicurezza e di igiene da prendere in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi, in particolare quelli di manutenzione e di riparazione dell'opera. Devono quindi essere precisate la natura e le modalità di esecuzione di eventuali lavori successivi all'interno o in prossimità dell'area del cantiere.

Il fascicolo, comprende tre capitoli:

- Parte A - Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera - contiene elenco dei pericoli che eventualmente possono presentarsi nel corso di lavori successivi sia i dispositivi e/o i provvedimenti programmati per prevenire tali rischi;
- Parte B - Equipaggiamenti in dotazione dell'opera - contenente elenco della documentazione tecnica a cui si aggiungono istruzioni per interventi di emergenza;
- Parte C - Dotazione - riporta tutte le modifiche intervenute nel corso della vita economica dell'opera.

## **2.18. Piano operativo di sicurezza (POS)**

Documento che il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, secondo i contenuti riportati nell'allegato XV dell'art. 89, lettera h) del D. Lgs. n. 81/2008.

Il piano operativo di sicurezza ha funzione complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento (o del piano di sicurezza sostitutivo quando il PSC non sia previsto).

L'impresa esecutrice deve comunque trasmettere il proprio POS all'impresa affidataria la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori possono avere inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che devono essere effettuate non oltre 15 giorni dalla avvenuta ricezione.

## **Titolo II - Organizzazione e soggetti**

### **3. Obblighi a carico dei soggetti responsabili**

In relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sono attribuiti ai soggetti responsabili delle misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute dei luoghi di lavoro i seguenti compiti:

**a) Al datore di lavoro**, come definito al precedente § 2.2., sono attribuiti i seguenti obblighi:

*in via esclusiva, in quanto obblighi non delegabili:*

- l'elaborazione, insieme all'RSPP, in collaborazione con il medico competente e previa consultazione degli RLS, del Documento di valutazione dei rischi ed individuazione delle misure di prevenzione e protezione (DVR), ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a) e degli artt. 28 e 29 del D. Lgs. n. 81/2008;
- l'aggiornamento del DVR;
- la designazione del RSPP e la nomina del Medico competente;

*nonché, anche in via delegata:*

- promuovere, coordinare e controllare il Sistema di Sicurezza e Salute dei lavoratori nella unità produttiva;
- promuovere le azioni organizzative e di coordinamento tra tutti i dirigenti necessarie per lo sviluppo del SGS;
- convocare periodicamente, o almeno una volta all'anno, tutti i dirigenti per esaminare gli aspetti di carattere generale inerenti la conduzione del SGS e per l'analisi dello stato di attuazione dello stesso. Tale riunione può coincidere con la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi alla quale partecipano oltre al datore di lavoro, l'RSPP, il medico competente, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e talvolta tutti i dirigenti della unità produttiva.

Durante la riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

- a) il DVR di cui all'art. 17, comma 1, lett. a);
  - b) l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
  - c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
- le linee strategiche per la gestione unitaria e coordinata della sicurezza e della salute nell'unità produttiva;
  - l'analisi delle dinamiche degli eventuali incidenti e/o infortuni occorsi nella unità e/o in altri luoghi di lavoro, allo scopo di trovare idonee misure di prevenzione o di protezione atte ad evitare il reiterarsi degli stessi;
  - predisporre i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale del lavoratore, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
  - predisporre misure idonee a garantire che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni possano accedere alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  - richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e l'uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
  - richiedere l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;
  - adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e di istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  - informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un

pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- permettere ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consentire al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), nonché le informazioni inerenti gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali così come disposto dall'art. 18, comma 1, lett. r) del decreto;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
- tenere un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro;
- consultare i rappresentanti per la sicurezza preventivamente e tempestivamente nei casi previsti dall'art. 50, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D. Lgs. n. 81/2008.

**a.l.) Al Datore di lavoro Committente**, come definito al precedente § 2.2.1., sono attribuiti in caso di affidamento di lavori all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi seguenti obblighi, così come previsti dall'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008:

- in via generale, valutare preventivamente la capacità, le risorse e

i modelli organizzativi posseduti e messi a disposizione dagli appaltatori;

- in particolare:

- 1) verificare i requisiti tecnico-professionali dell'appaltatore e/o del lavoratore autonomo secondo quanto disposto all'art. 26, comma 1 del decreto;
- 2) fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- 3) garantire la cooperazione fra datori di lavoro e committenti;
- 4) garantire il coordinamento della prevenzione e promuovere la cooperazione;
- 5) redigere un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Non sussiste obbligo di redazione e allegazione del DUVRI per i contratti stipulati precedentemente al 25 agosto 2007 e non più in corso alla data del 31 dicembre 2008.

**a.2.) Al Committente o Responsabile dei lavori**, come definito nel precedente § 2.2.2. e 2.2.2.1., sono attribuiti i seguenti obblighi:

- nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, attuare i principi e le misure generali di tutela;
- nell'ambito della pianificazione dell'esecuzione dei lavori, garantire le condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, ed in particolare:

- 1) prevedere nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro;
  - 2) nella fase della progettazione dell'opera, valutare il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi;
- nell'ambito di cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese:
- 1) designare contestualmente o prima dell'affidamento dell'incarico di progettazione, il coordinatore per la progettazione;
  - 2) qualora in possesso dei requisiti, svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
  - 3) comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere;
  - 4) designare, prima di affidare i lavori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- nell'ambito dei cantieri, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:
- 1) verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'acquisizione delle informazioni registrate presso la camera di commercio, dell'industria e dell'artigianato;
  - 2) chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili,

nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

- 3) trasmettere il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.

**a.3.) Al Coordinatore di progettazione**, come definito nel precedente § 2.2.2.2., sono attribuiti nell'ambito della fase di progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte i seguenti obblighi:

- redigere o far redigere il piano di sicurezza e di coordinamento: nella redazione di tale piano, il coordinatore per la progettazione verifica se il progetto dell'opera necessita dell'adozione di misure speciali di sicurezza, individuando rischi particolari in fase di esecuzione, per i quali fornisce preliminarmente idonee misure di prevenzione. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori;
- valutare con il progettista, l'opportunità di apportare modifiche al progetto;
- pianificare la corretta esecuzione in successione di tutti i lavori pianificati, seguendo l'opera dall'inizio fino alla sua ultimazione;
- predisporre il fascicolo con le caratteristiche del cantiere.

**a.4.) Al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori**, come definito nel precedente § 2.2.2.3., sono attribuiti nell'ambito della fase di esecuzione dell'opera i seguenti obblighi:

- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo,

l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni a loro destinate, contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, e la corretta esecuzione delle relative procedure di lavoro;

- verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza (piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento), assicurandone la coerenza con il piano di sicurezza e coordinamento;
- adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi ai quali sono esposti i lavoratori, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute nell'esecuzione degli stessi.

L'impresa che si aggiudica i lavori può presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. Le proposte delle imprese esecutrici finalizzate a migliorare la sicurezza in cantiere sono valutate dal coordinatore di esecuzione;

- verificare che le imprese esecutrici adeguino, qualora necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- organizzare la cooperazione ed il coordinamento delle attività tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, coinvolti nell'esecuzione dell'opera e garantire che gli stessi siano informati;
- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza, al fine di migliorare la sicurezza in cantie-

re;

- segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle misure di tutela e alle prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento, proponendo altresì la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti senza idonea motivazione alcun provvedimento in merito alla segnalazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro;
- in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, sospendere le singole lavorazioni fino alla verifica dell'attuazione nei lavori dei necessari adeguamenti e miglioramenti delle misure di sicurezza da parte delle imprese coinvolte nell'esecuzione dei lavori.

**b) Al dirigente**, come definito al precedente § 2.3., sono attribuiti i seguenti obblighi:

- verificare la corretta e puntuale attuazione delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori del proprio servizio;
- verificare, durante i lavori dati in appalto, la corretta e puntuale applicazione delle misure di prevenzione/protezione, già definite nella fase di coordinamento con le imprese appaltanti, in relazione ai lavori (edili, meccanici, elettrici, ecc.) di competenza di ciascun dirigente. Per tale attività si avvalgono del supporto tecnico specialistico dell'RSPP.

In particolare, **ai dirigenti in Zona**, sono attribuiti i seguenti obblighi specifici:

- verificare la corretta e puntuale attuazione e l'efficacia di tutte le misure di prevenzione e protezione applicate nell'ambito dell'organizzazione relativa al settore tecnico o amministrativo cui sono preposti, così come definite nella valutazione dei rischi effettuata presso la cementeria;
- verificare la conformità alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di macchine e impianti, nonché delle attrezzature utilizzate dai lavoratori dipendenti dal proprio servizio o reparto;
- informare, formare e addestrare i lavoratori, con particolare attenzione ai lavoratori adibiti a lavori in quota, ai lavori elettrici, all'uso di macchine o attrezzature, per le quali sono richieste conoscenze o responsabilità particolari;
- informare, formare e addestrare i lavoratori sul corretto utilizzo di dispositivi di protezione uditivi (c.d. DPI-u) o di dispositivi di protezione individuale di terza categoria (c.d. DPI salvavita);
- coordinarsi con altri dirigenti per l'applicazione di misure di prevenzione/protezione in attività che vedono coinvolte più organizzazioni dell'unità (edili, meccanici, elettrici, di processo, ecc.);
- coordinarsi e cooperare con le funzioni apicali delle imprese appaltatrici ciascuno per i lavori di propria competenza;
- controllare e verificare l'efficacia delle misure di prevenzione/protezione di cui al Documento unico di valutazione dei rischi interferenti redatto dal datore di lavoro committente per i lavori affidati in appalto.

c) Al **preposto**, come definito al precedente § 2.4., sono attribuiti nell'ambito delle sue funzioni organizzative i seguenti obblighi:

- vigilare sul rispetto della normativa in tema di sicurezza da parte dei lavoratori;
- fornire istruzioni e tutte le informazioni necessarie ai lavoratori per

il rispetto della normativa in tema di sicurezza.

**d) Al responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP),**

come definito al precedente § 2.6., sono attribuiti i seguenti obblighi:

- dare attuazione a quanto stabilito dall'art. 33 del D. Lgs. n. 81/2008, ovvero:

1) individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

2) elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui all'art. 28, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008;

3) elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

4) proporre i programmi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori così come disposto dall'art. 36 del D. Lgs. n. 81/2008;

5) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 81/2008;

6) fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36 del D. Lgs. n. 81/2008.

- collaborare con RAC, RAI e RRI per le attività di informazione/formazione/addestramento dei lavoratori, dando loro di volta in volta un supporto tecnico "specialistico";

- implementare le procedure di lavoro sicuro per tutte le attività, adattandole, in stretta collaborazione con i capi servizio, alle peculiarità della propria unità produttiva, con particolare attenzione all'applicazione della procedura di messa in sicurezza delle macchine/impianti per i lavori di manutenzione;

- garantire un supporto tecnico "specialistico" nella attività di verifica, in stretta collaborazione con i vari responsabili dei servizi, della corretta e puntuale applicazione e dell'efficacia preventiva di tutte le misure di prevenzione e protezione applicate nell'ambito della attività del servizio e definite nella valutazione dei rischi effettuata in cemenzeria;
- verificare la conformità alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di macchine, impianti e delle attrezzature utilizzate dai lavoratori;
- garantire un supporto tecnico "specialistico" nelle attività di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori, con particolare attenzione ai lavoratori adibiti a lavori in quota, ai lavori elettrici, all'uso di macchine o attrezzature, per le quali sono richieste conoscenze o responsabilità particolari;
- garantire un supporto tecnico "specialistico" nelle attività di informazione e formazione dei lavoratori sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI), nonché nell'addestramento sui dispositivi di protezione uditivi (DPI-u) e dei dispositivi di protezione individuale di terza categoria (c.d. DPI salvavita);
- coordinarsi con gli altri dirigenti responsabili dei servizi per l'applicazione di misure di prevenzione/protezione in attività che vedono coinvolte più organizzazioni dell'unità (edili, meccanici, elettrici, di processo, ecc.);
- coordinarsi e cooperare con le funzioni apicali delle imprese appaltatrici,
- controllare e verificare l'efficacia delle misure di prevenzione/protezione di cui al Documento unico di valutazione dei rischi interferenti, redatto con il datore di lavoro committente per i lavori affidati in appalto.

e) Al **medico competente** come definito al precedente § 2.7. sono attribuiti, secondo quanto stabilito dall'art. 25 del D. Lgs. n. 81/2008, i seguenti obblighi:

- collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- collaborare alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale;
- effettuare gli accertamenti sanitari di cui all'art. 41 del Decreto;
- esprimere giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro;
- istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità e con segreto professionale, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio, concordando con il datore di lavoro il luogo della custodia;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- informare ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui all'art. 41 del D. Lgs. n. 81/2008 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

- invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- comunicare, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 81/2008, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;
- congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, visitare gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;
- fatti salvi i controlli sanitari di cui di cui all'art. 41 del D. Lgs. n. 81/2008, effettuare le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
- collaborare con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di primo soccorso di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 81/2008;
- collaborare all'attività di formazione e informazione ai lavoratori;
- in caso di giudizio d'inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, informare per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

**f) Al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), come definito al precedente § 2.8., sono attribuiti i seguenti obblighi e poteri:**

- accedere ai luoghi di lavoro e ricevere le informazioni e la documentazione aziendale relative alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione, agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali;
- richiedere ed ottenere dal Datore di lavoro copia del Documento di valutazione dei rischi (DVR), del Documento unico di valutazione

- dei rischi interferenti relativo all'attività affidata in appalto o sub appalto (DUVRI), del registro degli infortuni sul lavoro, assicurando il rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e il segreto industriale;
- essere consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori nell'azienda ovvero nell'unità produttiva;
  - essere consultato sulla designazione dei componenti del servizio di prevenzione e protezione, nonché sulla nomina degli addetti all'attività di prevenzione degli incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori;
  - essere consultato in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori;
  - ricevere una formazione adeguata sulla normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e sui rischi specifici esistenti nell'ambito dello svolgimento della propria funzione, in modo che siano assicurate adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi;
  - partecipare alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
  - avvertire il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
  - formulare osservazioni in occasione di visite o verifiche da parte delle Autorità pubbliche competenti alla vigilanza;
  - ricorrere alle Autorità pubbliche competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.

**g) Al titolare per le pertinenze estrattive** come definito al precedente § 2.11., sono attribuiti i seguenti obblighi:

- nel caso in cui il Titolare *esegua direttamente i lavori estrattivi*, al titolare sono attribuiti gli obblighi indicati alla lettera a) del presente paragrafo per il datore di lavoro.

In particolare il titolare, in qualità di datore di lavoro:

- \* predispone ed aggiorna il DSS,
- \* trasmette il DSS all'Autorità di vigilanza individuata dall'Amministrazione pubblica competente (Stato, Regione, o Provincia autonoma);
- qualora il Titolare non effettui alcuna lavorazione con propri lavoratori, ma affidi *completamente le operazioni a soggetti esterni*, al titolare sono attribuiti i seguenti obblighi:
  - \* adottare gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 per il titolare, quali il coordinamento tra le imprese appaltatrici, la predisposizione, l'aggiornamento del DSS coordinato, la sua trasmissione all'Autorità di vigilanza, la nomina del direttore responsabile e del sorvegliante;
- nel caso in cui il Titolare si avvalga *solo per parte* delle attività estrattive dell'opera di altre imprese, al titolare sono attribuiti gli obblighi specifici attribuiti dal decreto alla figura del Titolare - di cui al punto precedente - nonché verso i propri dipendenti operanti sul luogo di lavoro gli obblighi propri del Datore di lavoro.

Gli obblighi relativi alla sicurezza e salute dei dipendenti delle imprese appaltatrici operanti sullo stesso luogo di lavoro rimangono in capo ai rispettivi datori di lavoro.

## **Titolo III - Valutazione e controllo dei rischi**

### **4. Meccanismi di valutazione e prevenzione dei rischi**

#### **4.1. Documento di valutazione dei rischi (DVR)**

La valutazione di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui al § 24 della parte generale del "Modello". La valutazione deve comprendere l'esposizione di gruppi di lavoratori a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

Il DVR come definito al § 2.12., è redatto nel rispetto delle seguenti fasi:

##### **1. Identificazione delle Sorgenti di Rischio (fattori di rischio)**

Sono identificati dal RSPP ed evidenziati in uno schema di rilevazione dei rischi, i fattori di rischio, il cui impiego può provocare, secondo criteri oggettivi (entità, modalità di funzionamento, etc.) un potenziale rischio di esposizione, di tipo infortunistico e igienico-ambientale.

È quindi effettuata un'accurata descrizione del ciclo lavorativo che viene condotto nell'ambiente di lavoro preso in esame. La descrizione del ciclo lavorativo o dell'attività operativa deve permettere di avere una visione d'insieme delle lavorazioni e delle operazioni svolte nell'ambiente di lavoro preso in esame e, di conseguenza, di eseguire un esame analitico semplificato per la ricerca della presenza di eventuali sorgenti di rischio per la Sicurezza e la Salute del personale.

A tal fine sono oggetto di esame e descrizione:

- la finalità della lavorazione o dell'operazione, con la descrizione del processo tecnologico, delle macchine, impianti e apparecchiature utilizzate (esposizione a rumore, radiazioni ottiche, campi elettromagnetici, vibrazione magnetiche), delle sostanze o preparati chimici impiegati e/o prodotti e di eventuali intermedi; nella descrizione del ciclo tecnologico delle lavorazioni, sono considerate le operazioni di pulizia, manutenzione, trattamento e smaltimento rifiuti ed eventuali lavorazioni concomitanti;
- la destinazione operativa dell'ambiente di lavoro (reparto di lavoro, officine, laboratorio, ufficio, etc.);
- le caratteristiche strutturali dell'ambiente di lavoro (superficie, rapporto alzata/pedata dei gradini delle scale fisse, volume, porte, finestre, rapporto tra superficie pavimento e superficie finestre, etc.);
- il numero degli operatori addetti alle lavorazioni e/o operazioni svolte in quell'ambiente di lavoro;
- le informazioni provenienti dalla Sorveglianza Sanitaria;
- la presenza di movimentazione manuale dei carichi.

Nella ricerca di tutte le potenziali sorgenti di rischio eventualmente presenti nell'intero ciclo lavorativo, il Datore di lavoro e il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione si avvalgono della collaborazione e delle indicazioni dei lavoratori e dell'RLS.

## 2. Individuazione dei Rischi di Esposizione

Il datore di lavoro valuta se la presenza nel ciclo lavorativo di fattori di rischio, identificati nella fase precedente, possa comportare, nello svolgimento della specifica attività, un reale rischio di esposizione per quanto attiene la Sicurezza e la tutela della Salute nelle lavorazioni prese in esame.

Per rischio di esposizione si intende il rischio di esposizione ai *rischi residui* che permangono tenuto conto delle modalità operative seguite, delle caratteristiche dell'esposizione, delle protezioni e misure di

sicurezza esistenti (schermatura, segregazione, protezioni intrinseche, cappe di aspirazione, ventilazione, isolamento, segnaletica di pericolo) nonché dagli ulteriori interventi di protezione.

A tal fine sono esaminate:

- a) le modalità operative seguite per la conduzione della lavorazione (es. manuale, automatica, strumentale) ovvero dell'operazione (a ciclo chiuso, in modo segregato o comunque protetto);
- b) l'entità delle lavorazioni in funzione dei tempi impiegati e delle quantità di materiali utilizzati nell'arco della giornata lavorativa;
- c) l'organizzazione dell'attività: tempi di permanenza nell'ambiente di lavoro; contemporanea presenza di altre lavorazioni;
- d) la presenza di misure di sicurezza e/o di sistemi di prevenzione/protezione, già attuate per lo svolgimento delle lavorazioni in conformità alle norme di buona tecnica;
- e) la documentazione e la certificazione esistenti agli atti dell'azienda (es. certificato prevenzione incendio – CPI –, verifica impianto elettrico ai sensi della legge 46/90, verifica degli apparecchi di sollevamento, degli impianti in pressione ecc.).

### 3. Stima dei rischi di Esposizione

Il datore di lavoro effettua la "stima" del rischio di esposizione ai pericoli residui (fattori di rischio), ovvero ai rischi che permangono dall'esame delle fasi precedenti (Fase I, Fase II) attraverso:

- a) una verifica del rispetto dell'applicazione delle norme di sicurezza alle macchine e agli impianti durante il loro funzionamento;
- b) una verifica dell'accettabilità delle condizioni di lavoro, in relazione all'esame oggettivo della entità e della durata delle lavorazioni, delle modalità operative e di tutti i fattori che influenzano le modalità e l'entità dell'esposizione, anche alla luce dei dati relativi alle condizioni di esposizione similari riscontrati nello stesso settore operativo;

- c) una verifica delle condizioni di sicurezza ed igiene anche mediante l'acquisizione di documentazioni e certificazioni esistenti agli atti dell'azienda;
- d) la misurazione dei parametri di rischio (Fattori Ambientali di Rischio), al fine di una loro quantificazione in termini oggettivi e di una conseguente stima dei rischi attraverso il confronto con gli indici di riferimento (ad esempio Indici di riferimento igienico-ambientale e norme di buona tecnica).

#### **4.1.1. Modalità di aggiornamento del DVR**

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è sempre aggiornato a cura delle strutture delle unità produttive:

- a) in occasione di modifiche sostanziali del processo produttivo o della situazione di rischio/impatto generale, qualora esse siano significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori e delle parti interessate;
- b) qualora sopravvengano modifiche dei luoghi di lavoro che presentano rischi ai fini della sicurezza;
- c) dopo interventi migliorativi;
- d) qualora si siano verificati eventi (infortuni, incidenti etc.) che abbiano evidenziato la presenza di rischi precedentemente non previsti o l'inadeguatezza delle misure di prevenzione adottate;
- e) qualora il progresso tecnico-scientifico consenta di ridurre o eliminare alcuni rischi;
- f) con periodicità fissa per particolari tipologie di rischio (rumore, cancerogeni, mutageni, biologici);
- g) qualora dalle attività di monitoraggio e sorveglianza emergano rilievi;
- h) qualora sia possibile adottare misure migliorative in relazione ai progressi delle conoscenze scientifiche e tecnologiche in materia di sicu-

rezza e salute sul lavoro;

- i) in caso di nuove normative che introducano nuovi elementi di analisi dei fattori di rischio.

Nell'attività di aggiornamento, le unità produttive sono supportate dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il quale compie attività di monitoraggio costante nel campo della sicurezza impiantistica, con particolare riferimento ai dispositivi di protezione collettiva, e propone linee guida costantemente aggiornate alla luce del panorama normativo nazionale ed europeo e dell'evoluzione delle normative tecniche.

Per la prevenzione di alcuni specifici rischi sono programmati con scadenza obbligatoria i seguenti aggiornamenti:

- a) per il rischio da rumore la valutazione è programmata ed effettuata con cadenza **almeno quadriennale**;
- b) per il rischio da agenti cancerogeni e/o mutageni la valutazione è effettuata nuovamente ogni **tre anni**;
- c) per il rischio da agenti biologici, la valutazione è effettuata ogni **tre anni**.

#### **4.2. Documento di salute e sicurezza (DSS) e DSS coordinato**

Il Titolare predispone il Documento di salute e sicurezza e/o il Documento di salute e sicurezza coordinato, unitamente con il Responsabile del servizio di sicurezza e protezione, in collaborazione con il Medico competente per gli aspetti relativi alla sorveglianza sanitaria, e previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori.

A tal fine, per quanto riguarda la redazione del *DSS*, si applica quanto previsto al § 4.1. per il DVR.

Il *DSS coordinato* è redatto nel rispetto delle seguenti fasi:

- a) ciascun appaltatore trasmette al Titolare il proprio documento di va-

lutazione dei rischi – DVR;

- b) il titolare valuta le documentazioni di cui al punto precedente, i rischi derivanti dal complesso delle attività e le relative misure di prevenzione e di protezione, e predispose il DSS coordinato, nel quale sono specificati l'obiettivo, le misure e le modalità di attuazione del coordinamento;
- c) gli appaltatori, previa consultazione dei propri rappresentanti per la sicurezza, sottoscrivono il DSS coordinato di cui al punto precedente divenendone responsabili per l'attuazione della parte di specifica competenza.

#### **4.2.1. Modalità di aggiornamento del DSS e DSS coordinato**

Il Documento di Salute e Sicurezza – DSS e/o il DSS coordinato sono sempre aggiornati a cura delle strutture delle unità produttive:

- a) in occasione di modifiche sostanziali del processo produttivo o della situazione di rischio/impatto generale, qualora esse siano significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori e delle parti interessate;
- b) qualora sopravvengano modifiche dei luoghi di lavoro che presentano rischi ai fini della sicurezza;
- c) in caso di cambio di mansioni;
- d) in caso di nuove imprese appaltatrici e/o di lavoratori autonomi che svolgano attività nel perimetro di concessione;
- e) qualora si siano verificati eventi (infortuni, incidenti etc.) che abbiano evidenziato la presenza di rischi precedentemente non previsti o l'inadeguatezza delle misure di prevenzione adottate;
- f) qualora il progresso tecnico-scientifico consenta di ridurre o eliminare alcuni rischi;
- g) con periodicità fissa per particolari tipologie di rischio (rumore, cancerogeni, mutageni, biologici);

- h) in caso di incidenti o infortuni non riconducibili ad eventi casuali;
- i) qualora dalle attività di monitoraggio e sorveglianza emergano rilievi;
- j) qualora sia possibile adottare misure migliorative in relazione ai progressi delle conoscenze scientifiche e tecnologiche in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- k) in caso di nuove normative che introducano nuovi elementi di analisi dei fattori di rischio.

Nell'attività di aggiornamento dei suddetti documenti, le unità produttive sono supportate dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di Zona, il quale compie attività di monitoraggio costante nel campo della sicurezza impiantistica, con particolare riferimento ai dispositivi di protezione collettiva, e predispone linee guida costantemente aggiornate alla luce del panorama normativo nazionale ed europeo e dell'evoluzione delle normative tecniche.

Per la prevenzione di alcuni specifici rischi sono programmati con scadenza obbligatoria i seguenti aggiornamenti:

- a) per il rischio da rumore la valutazione è programmata ed effettuata con cadenza **almeno quadriennale**;
- b) per il rischio da agenti cancerogeni e/o mutageni la valutazione è effettuata nuovamente ogni **tre anni**;
- c) per il rischio da agenti biologici, la valutazione è effettuata ogni **tre anni**.

## **5. Programma di intervento e di prevenzione integrata**

Alla luce dei risultati del documento di valutazione dei rischi – DVR –, è definito un programma di intervento e di prevenzione integrata tecnica, organizzativa e procedurale.

Il programma è predisposto alla luce dei principi e dei criteri indicati nel

precedente § 4.1., indicando i tempi previsti per la realizzazione degli interventi, nonché eventuali misure di prevenzione migliorative in sostituzione delle esistenti, rivolgendo particolare attenzione a non comportare rischi aggiuntivi di natura ambientale per la salute dei lavoratori e della popolazione civile o il deterioramento dell'ambiente esterno.

Le misure di prevenzione e protezione idonee per eliminare o ridurre i rischi possono essere di tipo tecnico-strutturale e di tipo organizzativo-procedurale.

Nella scelta di tali misure vanno sempre privilegiate quelle di tipo tecnico-strutturale, attraverso interventi mirati alla eliminazione dei rischi alla "fonte" e l'applicazione della migliore tecnologia disponibile.

## **6. Servizio di prevenzione e protezione**

Il datore di lavoro organizza all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, potendo istituire un unico servizio di prevenzione e protezione che faccia riferimento a tutte le unità produttive.

Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, una o più persone da lui dipendenti o consulenti esterni per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 4.2. lett. a.), tra cui il responsabile del servizio in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.

## **7. Attività di controllo analitico sulla corretta attuazione della normativa interna ed esterna**

Conformemente alla normativa vigente, l'attività di controllo sulla corretta e puntuale attuazione delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e sulla attuazione delle disposizioni interne aziendali nelle unità produttive e di servizi di CALCESTRUZZI S.p.A., è nelle responsabilità del Datore di lavoro e della sua organizzazione, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze.

In particolare, i seguenti soggetti hanno l'obbligo istituzionale di far osservare il rispetto della normativa per la salute e la sicurezza dei lavoratori nell'unità produttiva:

- Datore di Lavoro
- Dirigenti relativamente al settore cui sono preposti nell'Unità Produttiva
- Preposti

e sono coadiuvati nello svolgimento dell'attività di controllo dai seguenti soggetti, ciascuno nell'ambito della propria competenza:

- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'unità produttiva
- Responsabile del Servizio di Sicurezza sul Lavoro di ITALCEMENTI S.p.A. (o di gruppo)
- Direzione Relazioni Industriali e Amministrazione.

Il Datore di Lavoro, i Dirigenti, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il medico competente, consultato preventivamente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, procedono ad un controllo puntuale del rispetto delle misure di sicurezza almeno una volta all'anno, in occasione della riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi al riesame del DVR e del DSS. In sede di riesame del DVR e del DSS, sulla base dei risultati dei controlli e delle verifiche ef-

fettuate, il Datore di Lavoro ed i Dirigenti, sentito il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ed eventualmente altre figure del SGS, adottano azioni correttive e preventive volte al miglioramento continuo del SGS. Tali azioni correttive e preventive sono documentate a cura del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

## **8. Vigilanza e controlli**

Il Responsabile della funzione di Internal Auditing della Società elabora un piano di ispezioni annuale nelle unità produttive di CALCESTRUZZI S.p.A.

Il piano di ispezione annuale, è preventivamente condiviso con la Direzione generale Italia, i Medici competenti Coordinatore e la R.I.A. Le ispezioni sono svolte direttamente dal Servizio di Sicurezza sul Lavoro di ITALCEMENTI S.p.A. (o di gruppo) congiuntamente al Responsabile servizio prevenzione e protezione di ogni unità produttiva.

All'esito delle ispezioni il Servizio di Sicurezza sul Lavoro di ITALCEMENTI S.p.A. (o di gruppo) redige una relazione contenente:

- i risultati dei controlli;
- la valutazione analitica e sintetica inerente i risultati dei controlli effettuati;
- eventuali suggerimenti in merito ad interventi tecnici, procedurali o organizzativi funzionali al migliore presidio dei rischi e al rispetto della normativa interna ed esterna.

Il Servizio di Sicurezza sul Lavoro di ITALCEMENTI S.p.A. (o di gruppo) informa con periodicità trimestrale l'Organismo di vigilanza in merito agli esiti delle ispezioni concluse presso le unità produttive. In caso di gravi o reiterate violazioni delle disposizioni interne od esterne in materia ovvero in caso di necessità di interventi tempestivi, la comunicazio-

ne all'Organismo di Vigilanza deve essere immediata.

Il Servizio di Sicurezza sul Lavoro di ITALCEMENTI S.p.A. (o di gruppo) provvede altresì a tenere aggiornato con periodicità trimestrale l'Organismo di Vigilanza in relazione allo stato di attuazione dei rimedi e dei suggerimenti avanzati in sede di attività ispettiva.